

Allegato A

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

INDICE

Art.	1	Ambito di applicazione
Art.	2	Norme generali
Art.	3	Soggetti interessati
Art.	4	Bando pubblico
Art.	5	Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
Art.	6	Rilascio dell'attestato in esenzione d'esame
Art.	7	Domanda di partecipazione agli esami
Art.	8	Ammissione all'esame e relative procedure
Art.	9	Commissione d'esame
Art.	10	Modalità di svolgimento dell'esame
Art.	11	Quesiti e tipi di esercitazione
Art.	12	Prove d'esame
Art.	13	Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
Art.	14	Accertamenti ed annullamento dell'attestato
Art.	15	Accesso agli atti della procedura
Art.	16	Adeguamento normativo

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Piacenza gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "idoneità professionale"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").

3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con cadenza annuale salvo diversa determinazione del Dirigente in relazione alle richieste degli utenti ed al numero delle istanze pervenute nelle precedenti sessioni d'esame.

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale, previo superamento di esami di idoneità di cui all'art. 5 della L. 08.08.1991 n. 264:

- a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale²;
- c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 05.09.1991, ma da meno di cinque anni a tale data, (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

2. Non sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità professionale coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) anteriormente alla data del 05.09.1991 esercitavano l'attività da meno di tre anni, in tale ipotesi conseguono, a domanda l'autorizzazione da parte della Provincia di Piacenza a proseguire l'attività anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purchè attestino di avere frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile³;
- b) anteriormente alla data del 05.09.1991 esercitavano l'attività da più di tre anni ma da meno di cinque, in tale ipotesi conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia di Piacenza, a proseguire l'attività, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità;

Resta inteso che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, qualora volessero aprire nuovi studi di consulenza automobilistica,

¹ L. 8 agosto 1991 n. 264; L. 4 gennaio 1994 n. 11; D.M. 16 aprile 1996 n. 338; L.R. 13 maggio 2003 n. 9.

² L. 4 gennaio.1994 n. 11 art. 4 commi 4 e 5.

³ L. 8 agosto 1991 n. 264 art. 10 comma 3.

hanno l'obbligo di sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale, purchè in possesso dei requisiti di legge previsti.

ART. 4 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. I bandi vengono affissi all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta), pubblicati nel sito Web dell'Ente, nonché inviati all'Ufficio Provinciale di Piacenza del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza.

3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza del termine fissato dal bando.

4. Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Piacenza si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Piacenza e trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla locale Motorizzazione civile.

ART. 5 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. 9/2003:

- a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente⁴ ed essere comunque stabiliti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del C.P., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.05.1965 n. 575;
- e) non essere interdetto o inabilitato, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

2. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di cui all'art. 10, comma 5

⁴ Art. 3 comma 1 lettera a) L. 08.08.1991 n. 264.

della L. n. 264/91, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.04.2001 n. 542⁵:

- a) i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale⁶;
- b) i soci o gli amministratori, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore che era in possesso dell'attestato di idoneità professionale⁷;
- c) i soggetti che dimostrano di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05.09.1991.⁸

3. I soggetti, già titolari di una licenza di P.S. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 264/91, che dimostrino di avere esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 05.09.1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale⁹.

4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento o l'equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 6 – RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui a Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 02.07.1996 e 19.02.1998, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91 (05.09.1991)¹⁰;
- b) i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club che siano in servizio da almeno quindici anni¹¹

ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale, devono indirizzare regolare istanza alla Provincia di Piacenza o alla Provincia che procede all'espletamento dell'esame in convenzione con la Provincia di Piacenza, in osservanza delle norme sull'imposta di bollo; l'istanza verrà redatta su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'esame e scaricabile dal sito internet dell'Ente.¹²

⁵ Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 /2001 "Disposizioni concernenti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi del D.M. 01.03.2000 n. 127"

⁶ Art. 4 commi 4 e 6 L. 04.01.1994 n. 11

⁷ Art. 4 commi 5 e 6 L. 04.01.1994 n. 11

⁸ Art. 10 comma 3 L. 08.08.1991 n. 264; C.M. 0089/4302(C) D.C. IV n. B020 del 04.02.1997

⁹ C.M. 0089/4302(C) D.C. IV n. B020 del 04.02.1997

¹⁰ Art. 10 comma 2 L. 08.08.1991 n. 264

¹¹ Art. 5 comma 4 L. 08.08.1991 n. 264

¹² Vedi D.lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 57 "Codice dell'Amministrazione digitale"

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 comma 1.

La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Piacenza o presso gli uffici della Provincia convenzionata e addetta all'espletamento, oppure può essere inviata alle stesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite casella di posta elettronica certificata.

3. Il Bando di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata debbano pervenire all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.

4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; oppure deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta.

5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
- b) originale dell'attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.

6. Il candidato ammesso all'esame che non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile.

7. L'Amministrazione Provinciale di Piacenza non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.

9. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, alla domanda deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami:

- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;
- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
- c) predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Piacenza;
- d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata A/R, tramite fax o casella di posta elettronica certificata;

- e) comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax, tramite casella di posta elettronica certificata o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
2. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento può stabilire la data ed il luogo della sessione d'esame; in tale ipotesi non si provvederà all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 lettera d), salvo ulteriori modifiche rispetto al bando stesso.

ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita, ai sensi della L. 08.08.1991 n. 264 e della L.R. 13 maggio 2003 n. 9, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia.
3. La Commissione è composta da¹³:
- a) un Dirigente della Provincia di Piacenza o da un funzionario appartenente alla cat. D, con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia
 - c) da un membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Piacenza (M.C.T.C).
- Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
4. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
6. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria se incompatibili con le funzioni di esaminatore.
7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari all'importo minimo dei valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
8. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

¹³ Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

1. La Provincia di Piacenza rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet l'elenco dei quesiti su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale.
2. Per quanto riguarda il programma d'esame, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 08.08.1991 n. 264, e dell'allegato C punto 1 della L.R. 13 maggio 2003 n.9, le discipline sono le seguenti:
 - A - La circolazione stradale;
 - B - Il trasporto di merci;
 - C - Navigazione;
 - D - Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - E - Il regime tributario.

ART. 12 – PROVE D'ESAME¹⁴

1. La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie elencate al comma 2 del precedente articolo 11. L'elaborato è adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza.
2. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto dell'esame.
3. La prova d'esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina del programma d'esame.
4. Le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami sono eseguite al fine di garantire massima imparzialità e trasparenza.

ART. 13 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predisponde l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per

¹⁴ D.M. 16.04.1996 n. 338

ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.

2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.

4. L'attestato rilasciato, che ha validità illimitata nel tempo, certifica l'abilitazione professionale conseguita.

ART. 14 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali e/o regionali e/o statutarie.

In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.